

SOMMARIO

ANNO I (1998) - N. 1

<i>Presentazione</i>	pag. 5
<i>Articoli</i>	
L. DE MATTEO, <i>Tra «arte» e industria. L'editoria napoletana nella seconda metà del Settecento</i>	» 7
L. DE ROSA, <i>Il Regno di Napoli tra crescita e crisi nell'età di Filippo II</i>	» 27
L. FRANGIONI, <i>Aspettando Smeralda. Il lavoro delle donne nella documentazione mercantile di fine Trecento</i>	» 51
G. VIGO, <i>Milano nell'età spagnola: metamorfosi economica di una città</i>	» 77
<i>Ricerche</i>	
E. ALIFANO, <i>Ancora intorno alla questione delle «voci» dell'olio nel dibattito della seconda metà del Settecento</i>	» 105
G. SABATINI, <i>Carlo Tapia e le proposte di riforma dell'annona e delle finanze municipali nel Regno di Napoli alla fine del XVI secolo</i>	» 121
<i>Interventi</i>	
L. DE ROSA, <i>La Storia economica e la laurea in Economia aziendale</i>	» 141
<i>Interviste</i>	
<i>Peter Mathias e la «rivoluzione industriale»</i>	» 151
<i>Recensioni</i>	
G. BENVENUTO, <i>La peste nell'Italia della prima età moderna (Idamaria Fusco)</i>	» 179
A. CARRINO, <i>Parentela, mestiere, potere. Gruppi sociali in un borgo meridionale di antico regime (Mesagne: secoli XVI-XVIII) (Paola Avalone)</i>	» 183
L.A. RIBOT GARCÍA - L. DE ROSA (a cura di), <i>Ciudad y mundo urbano en la época moderna (Gaetano Sabatini)</i>	» 187

ANCORA INTORNO ALLA QUESTIONE DELLE “VOCI” DELL’OLIO NEL DIBATTITO DELLA SECONDA METÀ DEL SETTECENTO

La “voce” nel dibattito dei contemporanei

“Si forma in quasi tutt’i luoghi di questo Regno e grandi e piccoli un mese dopo la raccolta di ciascun genere, un prezzo comune che si chiama della voce, che si ha dal ragguaglio di quelli, che sono corsi nei mercati di quel mese; di tal che il prezzo alla voce diventa il medio fra tutti questi”¹.

La definizione data dall’Odazi della “voce” nella sua opera più nota dedicata proprio a questo tema è quanto mai chiara. La “voce” è dunque un prezzo, o meglio un prezzo di derrata, e più specificamente il prezzo che si forma appena dopo il raccolto del genere.

“[la] voce [...] è prezzo fisso, mà non forzoso. Usasi questa nel grano, e nel vino, e nell’ogli, e nel cacio, ed in quasi tutti i generi di prima necessità”². Le parole sono questa volta tratte da un passo di una celebre opera, il “Della moneta” di Galiani. La “voce” è, quindi, un prezzo stabilito da una autorità, eppure “non forzoso”, perchè dipendente strettamente dalle forze del mercato. Le autorità investite di questo potere sono le Università del Regno, le quali, all’indomani del raccolto di ciascun genere; procedono alla determinazione del loro prezzo, ascoltate le parti interessati, venditori e compratori, ossia produttori e mercanti incettatori³. La base per la fissazione della “voce” è, in primo

Abbreviazioni: ASN = Archivio di Stato di Napoli; ASBN = Archivio Storico del Banco di Napoli; ANN = Archivio Notarile di Napoli; ASMN = Archivio Municipale di Napoli

¹T. ODAZI, *Della libertà de’ prezzi ossia della necessità di abolire i contratti alla voce per tutte le derrate di questo Regno*, Napoli, 1783, p. 5.

²Il passo del “Della Moneta” di Galiani è riportato in una memoria dello stesso rinvenuta presso l’Archivio di Stato di Napoli vedi ASN, *Ministero delle Finanze*, fascio (d’ora in poi f.) 2885 bis.

³La procedura di fissazione delle “voci” risulta ampiamente descritta in una me-

luogo, l'andamento dei prezzi sul mercato nelle settimane immediatamente posteriori al raccolto (oltre a questo criterio ne vengono seguiti, per il vero, anche altri⁴ anche se di minor conto che avremo modo di analizzare in seguito).

L'importanza della "voce" risiedeva nel fatto che su questa era costruito il contratto omonimo⁵. All'inizio dell'annata agraria i coltivatori ricevevano da coloro che erano interessati ad incettare la produzione delle anticipazioni in denaro (o in derrate, come prevalentemente accadeva nel caso del grano), obbligandosi a restituirle in generi subito dopo la fissazione delle "voci". Dal momento che queste ultime, proprio perchè stabilite a ridosso del raccolto, erano i più bassi prezzi stagionali, il contratto alla "voce" si traduceva nella vendita del genere in erba al più basso prezzo possibile⁶.

Uno strumento questo che se consentiva ai mercanti di incettare i grossi quantitativi di derrate destinati all'approvvigionamento della Capitale⁷ o al soddisfacimento delle richieste del mercato internazionale, pur tuttavia rappresentava al contempo il più importante strumento di finanziamento alla agricoltura. Due motivazioni difficilmente contrastabili e che davano ragione della permanenza di questo tipo contrattuale, mediante il quale si realizzava, sì, un vero e proprio interesse usurario a danno dei produttori, i quali avrebbero, però, difficilmente trovato fonti di credito alternative.

moria dell'Avvocato fiscale dei conti, Nicola d'Aiello (ASN, *Ministero delle Finanze*, f. 2885 bis). Per quanto riguarda più specificamente le "voci" dell'olio, oggetto di questa ricerca, vedi ASN, *Attuari Diversi*, f. 311, *Atti ad istanza della fedelissima Città di Napoli sopra la voce dell'ogli da farsi nelle città di Gallipoli, Bari, Lecce, e Taranto in questo anno 1769*.

⁴ *Ivi*. Vedi anche ASN, *Attuari Diversi*, f. 509, f. lo 10.

⁵ Sul contratto alla "voce" relativamente al grano cfr. P. MACRY, *Ceto mercantile e azienda agricola nel Regno di Napoli: il contratto alla «voce» dopo il 1750*, in «Quaderni Storici», 1972. Sul contratto alla "voce" avente ad oggetto l'olio cfr. P. CHORLEY, *Oil, Silk and Enlightenment*, Napoli, 1965, pp. 83 e sgg., e anche M. A. VISCEGLIA, *Territorio Feudo e Potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età Moderna*, Napoli 1988, p.158. Il presente saggio è basato su materiale archivistico inedito.

⁶ La "voce" era la base di quasi tutte le contrattazioni fatte sull'olio. L'annona della Capitale faceva ad essa riferimento nel negoziare il corrispettivo da versare ai mercanti che l'approvvigionavano, i mercanti stranieri nello stabilire il pagamento delle commissioni effettuate per loro conto dagli incettatori regnicoli (in ambedue i casi era previsto un *tot* in più su di essa). Ma questa era utilizzata anche per stabilire il prezzo nelle normali compravendite (ANN, *notaio Carlo Tufarelli*, 1774, foll. 342 e sgg., ANN, *notaio Carlo Tufarelli*, 1784, foll. 416 e sgg.).

⁷ Sul funzionamento dell'Annona Olearia napoletana, cfr. E. ALIFANO, *L'Annona olearia a Napoli tra il 1766 ed il 1778*, in «Nuova Rivista Storica», fasc. III, 1997.

La moneta, di cui si avvertiva una tragica scarsità, aveva trovato nella Capitale un valido surrogato nella circolazione cartacea grazie alla presenza dei Banchi pubblici; in Provincia, al contrario, l'assenza di strutture creditizie non aveva risolto il pressante problema della penuria di numerario⁸, fatto che inceppava non poco il commercio e che soprattutto avviliva la produzione.

"Senz'anticipazione di danari non può andar avanti l'agricoltura e senza la sicurezza degli accaparramenti il Negoziante non può soddisfare alle commissioni d'incette, non può far speculazioni, non può far caricamenti" osservava il più illustre difensore del contratto "alla voce", l'abate Galiani, in una memoria del 1782⁹, evidenziandone le principali funzioni. E continuando: "Chi nelle presenti circostanze del Regno proponesse abolirlo, o non capisce la cosa, o non sa lo stato del Regno, o è un nemico del ben pubblico"¹⁰.

La frecciata era diretta a quanti propugnavano l'abolizione del sistema intero delle "voci", primo fra tutti il professore di economia Troiano Odazi, che sempre nel 1783 dava alle stampe un'opera sul tema¹¹, nella quale venivano illustrate tutte le tristi conseguenze che il contratto alla voce aveva prodotto a danno del ceto agrario. Costretti a cedere il frutto delle proprie fatiche al prezzo stagionale minimo, spesso oberati da debiti in virtù dello stesso perverso meccanismo delle anticipazioni, i coltivatori si trovavano completamente alla mercè dei mercanti monopolisti della Capitale.

L'azione della Sommaria nella fissazione delle "voci"

La memoria di Galiani, di cui sono riportati alcuni significativi passi, è del dicembre del 1782. Di pochi mesi successivi è la pubblicazione del libro dell'Odazi. Sempre del 1783 è un testo del marchese Domenico Grimaldi, nel quale viene analizzata, seppure in un contesto più ampio, la questione delle "voci"¹²; del 1783 è ancora una memoria dello

⁸ Lo stesso Odazi sottolineava l'insufficienza di danaro in provincia, fatto che costringeva i coltivatori a "ricorrere all'arce dei monopolisti" (*Della libertà*, cit., p. 107)

⁹ ASN, *Ministero delle Finanze*, f.2885bis. Un altro esemplare della memoria è conservato presso la Società Napoletana di Storia Patria (ms. XXX D 3).

¹⁰ *Ivi*.

¹¹ È il *Della libertà de' prezzi*, già citato.

¹² D. GRIMALDI, *Per lo ristabilimento dell'Industria Olearia, e dell'Agricoltura nelle Calabrie, ed altre Provincie del Regno di Napoli*, Napoli 1783. Il tema era già stato affrontato in un'altra opera dello stesso edita nel 1781: il *Piano di riforma per la pubblica economia delle Provincie del Regno di Napoli, e per l'agricoltura delle due Sicilie*.

stesso Grimaldi¹³, reperita presso l'Archivio di Stato di Napoli, in cui viene diffusamente affrontato il problema e suggerite soluzioni alternative.

La prima metà degli anni ottanta vede, dunque, un intensificarsi di discussioni, un susseguirsi di memorie, di pubblicazioni sull'argomento, ma anche un inasprirsi dei toni del dibattito su questo tema. Perché? La ragione, secondo il Grimaldi, risiede nel fatto che il sistema stesso delle "voci" necessita di una riforma radicale e ciò a causa dell'"[...] abuso introdotto d'alcuni anni che la voce a lagnanza di chiunque si trasferisce in Napoli per stabilirsi dai Magistrati, questo nuovo sistema produce molti mali all'i proprietari ed all'i agricoltori, perchè cambia la natura della voce riducendola in una pur'assisa"¹⁴.

Se la fissazione delle "voci" era di competenza delle Università del Regno, era, pur tuttavia, deferita a un tribunale della Capitale la potestà di dirimere eventuali conflitti in questa materia. Il tribunale in questione è la Camera della Sommara, a cui, data la frequenza dei ricorsi promossi prevalentemente dai mercanti contro le determinazioni delle "voci" fatte dalle autorità locali, è stato conferito alla fine un vero e proprio potere decisorio in questo campo.

Difatti, nel 1778 una disposizione legislativa¹⁵, se aveva ribadito la competenza giurisdizionale esclusiva della Sommara per i ricorsi vertenti su questa materia, aveva attribuito al tribunale la potestà di fissare autoritativamente le "voci", anche in assenza di contestazioni, in base alla sola presunzione dell'eventualità di ricorsi ufficialmente allo scopo di prevenire futuri conflitti. Di fatto la Sommara era divenuta arbitra indiscussa delle quotazioni provinciali delle derrate e, perciò, dei prezzi dei più importanti prodotti del Regno, prezzi che, come denunciava il Grimaldi, avevano perso la loro natura originaria, non risultando più dal libero gioco della domanda e dell'offerta. Dal momento che venivano fissati da un pubblico potere, si erano tramutati, perciò stesso, in "assise", ossia in veri e propri calmieri. "Questa cognizione – continua il marchese – deve assolutamente mancare nella Capitale perché i rapporti sù de'quali il Magistrato deve giudicare sono sempre alterati, essendo promossi da Mercanti e da Prepotenti, poichè coloro che pigliano denaro alla voce essendo i più bisognosi sono in conseguenza incapaci

¹³ ASN, *Ministero delle Finanze*, f. 2885 bis.

¹⁴ *Ivi*.

¹⁵ ASN, *Ministero delle Finanze*, f. 301, 10 novembre 1778. Con la stessa determinazione venne esclusa la competenza concorrente che aveva in materia la R. Camera di Santa Chiara, vedi ASN, *Camera della Sommara, Consulte*, f. 400, foll. 142r-144v.

di difendersi nella Capitale: e vi sono de' fatti recenti notori i quali dimostrano, che tutte le modificazioni, che fecero sin'ora i Tribunali della Capitale per rapporto alle voci stabilite nella Provincia sempre furono in danno visibile de' debitori alla medesima voce"¹⁶.

La recente esperienza ha, dunque, dimostrato come l'intervento della Sommaria accentui lo squilibrio, peraltro già *in nuce*, tra le posizioni delle controparti, dato che questo si dispiega interamente a favore del ceto mercantile della Capitale, vuoi per la sua vicinanza anche fisica al tribunale, vuoi per la maggiore sensibilità dimostrata dai magistrati napoletani verso gli interessi dei mercanti. Le decisioni della Sommaria sono, peraltro, in sintonia con lo stesso indirizzo politico del Governo, che pure, alla fine degli anni settanta, sembra essere particolarmente attento alle istanze provenienti dal mondo della mercatura. Ne costituisce la prova più lampante il fatto che, in base alla riforma del '78, la Sommaria era tenuta a richiedere, prima di stabilire il livello delle "voci", il parere dei deputati della Borsa¹⁷, e ciò la dice lunga sulla presunta imparzialità delle sue decisioni, dando un'ulteriore spiegazione della linea seguita. Le disposizioni del '78, così apertamente benevoli verso il ceto mercantile, non costituivano, del resto, una soluzione di continuità con l'indirizzo sino ad allora espresso dalla Regia Camera, la quale da oltre un decennio aveva provveduto a modificare ogni anno, procedendo a consistenti abbassamenti, le "voci" dell'olio – e qui veniamo all'oggetto di questa indagine – stabilite dalle Università del Regno. A partire dal 1766 si erano, infatti, considerevolmente infittiti i ricorsi dei mercanti, con i quali si chiedeva la riduzione delle "voci", stabilite a detta dei ricorrenti a livelli esorbitanti. Richieste alle quali la Sommaria aveva risposto sempre positivamente: sempre nel 1766 la "voce" dell'olio di Gallipoli era stata ridotta da 15,8 ducati a salma a 14¹⁸, e interventi simili furono adottati negli anni seguenti¹⁹. In alcuni casi la diminuzione

¹⁶ ASN, *Ministero delle Finanze*, f. 2885 bis.


¹⁷ ASN, *Ministero delle Finanze*, f. 301, 10 novembre 1778. La Borsa era stata proprio quell'anno istituita a Napoli (ASN, *Segreteria di Stato d'Azienda*, anno 1778, documenti in corso di ordinamento).

¹⁸ ASN, *Camera di Santa Chiara, Processi risolti*, f. 19, foll. 127r. Una salma equivaleva a 161,297 litri (C. SALVATI, *Misure e Pesi nella documentazione storica dell'Italia del Mezzogiorno*, Napoli 1970, p. 29).

¹⁹ ASN, *Camera di Santa Chiara, Processi risolti*, f. 19, foll. 127r-128r. Nel 1767 la "voce" dell'olio di Gallipoli fu ridotta da 16,75 a 16,5 ducati a salma, l'anno successivo da 16,6 a 15,6 ducati a salma, nel 1769 da 16,75 a 16,4, nel 1770 da 15 a 14,7. Nel 1771, data la scarsezza senza precedenti del raccolto, la "voce" raggiunse il livello esorbitante di 26,25 ducati a salma (ASN, *Attuari Diversi*, f. 311), e per questo motivo

toccò il tetto di ben 5 ducati a salma, cosa che accadde nel 1772, quando il tribunale dispose la riforma della "voce" di Gallipoli da 25 a 20 ducati a salma²⁰.

Il grafico seguente dà la dimensione di quale sarebbe stato l'andamento delle quotazioni provinciali dell'olio, in assenza dell'intervento del tribunale napoletano (le "voci" riportate sono sempre quelle della piazza di Gallipoli, la più importante del Regno per questo genere²¹).



Fonte: ASN, *Attuari Diversi*, f.311, *Atti ad istanza della fedelissima Città di Napoli*, cit.; ASN, *Camera di Santa Chiara, Processi risolti*, f.19, foll.127r-128r. ASN, *Camera della Sommaria, Notamentorum*, f.218, 14 febbraio 1777. ASBN, *Banco del Salvatore, giornale di cassa*, 28 luglio 1778. ASBN, *Banco del Salvatore, giornale di cassa*, 31 ottobre 1781. ASN, *Ministero delle Finanze*, f.320, 6 luglio 1780. ASN, *Camera della Sommaria, Consulte*, f.406, foll.222r-228r. ASN, *Camera della Sommaria, Notamentorum*, f.223, 1 febbraio 1782. ASN, *Camera della Sommaria, Notamentorum*, f.224, 22 gennaio 1784.

fu lasciata ai mercanti la possibilità di saldare l'anno seguente i contratti in corso di esecuzione (ASN, *Camera della Sommaria, Notamentorum*, f. 213, 9 maggio 1772). L'anno seguente la "voce" fissata dall'Università di Gallipoli a D. 25 la salma fu abbassata dalla Sommaria di ben 5 ducati, ancora nel 1773 la riduzione fu da 19,25 a 18 ducati, nel 1774 da 24 a 22 ducati la salma (ASN, *Camera di Santa Chiara, Processi risolti*, f. 19, foll. 127r-128r).

²⁰ *Ivi*.

²¹ Su Gallipoli è interessante ascoltare la testimonianza di un viaggiatore del tempo: "Gallipoli è un piccolo paese di 7000 abitanti [...] Quantunque non abbia né porto, né una sicura rada per le imbarcazioni, a Gallipoli si pratica il commercio più importante

Gli alti e bassi delle quotazioni che si accentuano a partire dagli anni '70 non celano un altro dato, e cioè, la sostanziale tendenza verso l'alto dei prezzi. Alla base degli interventi della Sommaria era, dunque, come si può intuire già ad un primo sguardo, l'andamento ascendente dei prezzi dell'olio, un *trend* che era divenuto più marcato proprio a partire dal 1766. Un fenomeno senza precedenti, al quale si cercava di porre rimedio mediante la compressione delle quotazioni operata autoritativamente dal tribunale napoletano. Ai produttori veniva, in questo modo, sottratta la possibilità di beneficiare dell'aumento dei prezzi, risultante dalla maggiore richiesta che del prodotto faceva il mercato estero proprio a partire dalla seconda metà del Settecento²².

Se per i proprietari di terre più facoltosi, l'azione della Sommaria si traduceva nella frustrazione delle loro aspirazioni, nella decurtazione più che consistente dei guadagni sperati, per la gran massa dei contadini, questa poteva significare il cadere irreversibilmente nella spirale dell'indebitamento. Il sacrificio degli interessi agrari si evince dalle parole del-

del Regno. Vengono di qui esportate annualmente più di 150.000 salme di olio, altre 40.000 salme costantemente depositate nei magazzini scavati di là nella roccia. I soli Inglesi mandano ogni anno quaranta navi in questo porto.

Gallipoli è certamente un fenomeno fra le città commerciali, ed è inconcepibile come questo fiorente commercio riesca a mantenersi: perché come prima cosa quasi tutti i negozianti non sono che degli agenti delle grandi case di Napoli, di Genova e di Livorno i quali comprano l'olio dai diversi proprietari della provincia, e lo mandano o ai loro principali, o lo imbarcano per l'Olanda e pel mar Baltico, per lo più sovra bastimenti Inglesi", cfr. C. U. DE SALIS MARSCHLINS, *Nel Regno di Napoli. Viaggi attraverso varie Province nel 1789*, Trani, 1906, traduzione di Ida Capriati.

²² Il peso che aveva l'olio sulla bilancia commerciale del Regno è posto in evidenza dai dati relativi al gettito di una delle imposizioni che gravava su di esso alla esportazione, il ducato a soma d'olio. L'introito di questo dazio, relativamente alle sole province pugliesi, fu nel 1782 di oltre 51.000 ducati, l'anno seguente scese a circa 42.000 ducati, nel 1784 raggiunse la cifra record di 68.164. Nel 1785 si registrò una cospicua flessione (soli 27.039 ducati), mentre nel 1786 si introitarono 58.019,20 ducati (ASN, *Ministero delle Finanze*, f.1369, 20 agosto 1787). Nel decennio precedente il gettito medio fu di oltre 45.000 ducati (ASN, *Dipendenze della Sommaria*, I serie, f. 32, f.lo 3). L'imposizione del ducato a salma era stata creata nel 1713. Sul gettito di questa imposta in periodo austriaco, cfr. A. DI VITTORIO, *Gli Austriaci e il Regno di Napoli (1707-1734), Le finanze pubbliche*, Napoli, 1969, p. 230. Oltre al ducato a soma d'olio gestita dalla Regia Corte, esisteva un'altra imposizione sull'esportazione dell'olio, quella dei 33 carlini a salma (un ducato equivaleva a 10 carlini), che - accanto ad un modesto diritto corrisposto sul sapone - costituiva l'oggetto dell'Arrendamento dell'Olio e Sapone, cfr. su questo le notizie fornite dal Galanti (G. M. GALANTI, *Della Descrizione geografica e politica delle due Sicilie*, a cura di F. ASSANTE e D. DEMARCO, Napoli, 1969, vol.I, p.495). Sul significato, funzionamento e struttura degli Arrendamenti, cfr. L. DE ROSA, *Studi sugli Arrendamenti del Regno di Napoli*, Napoli, 1958.

l'Odazi: "Cosa di fatti produc'egli codesto riabbassamento che fa la Camera? Il prezzo della voce essendo necessariamente basso in confronto di quelli che corrono ne' mesi posteriori; se questi prezzi posteriori sieno stati per esempio di 20; e quello della voce di 16, i possessori dei generi avran perduto il 25 per 100 su questa sola differenza [...]. Se poi la Camera riabbassa la voce di 16 a 15, o a 14, i poveri possessori avran perduto più del 30, o del 40 per 100"²³.

Se al grosso proprietario viene inibita la possibilità di avvantaggiarsi delle conseguenze benefiche derivanti dall'allargamento del mercato, al piccolo possessore è tolta la stessa indipendenza economica, non riuscendo quest'ultimo, in molti casi, a saldare i propri debiti. In caso di scarsa raccolta, ad esempio, può accadere che: "[...] se per azzardo il povero debitore non avrà avuto ne' suoi territori raccolta d'olio, egli sarà costretto a comprarne per soddisfare il suo creditore, il quale non vuol esigere altrimenti che in natura [...] Ma se per avventura il debitore avuta la deficiente raccolta non è in istato di far la spesa del genere che dee restituire, come d'ordinario accade alle persone che si assoggettano a prender danaro alla voce, la cura dell'Incettatore è ben quella di stipulare il nuovo capitale per la voce dell'anno successivo"²⁴, in ambedue i casi non resta allo sfortunato coltivatore che aggiungere debito a debito.

Il 1783: anno di svolta

Pesante indebitamento dei produttori, moltiplicazione di liti, lo stesso commercio intralciato dagli inevitabili ritardi nell'esecuzione delle commissioni causati dai frequenti ricorsi. Che il sistema delle "voci" necessiti di un incisivo intervento riformistico è, agli inizi degli anni '80, ormai opinione pressoché unanime, condivisa dallo stesso Governo, che se per il passato aveva mostrato un'inequivocabile inclinazione a favorire le posizioni dei mercanti della Capitale, sembra ora intenzionato a mediare tra gli opposti interessi. Il riconoscimento degli abusi e delle manifeste vessazioni perpretate ai danni degli agricoltori, la pressione esercitata dalla pubblicistica di stampo fisiocratico agiscono come importanti moventi di questo nuovo atteggiamento.

La propaganda liberista, per la quale la promozione del settore agrario sembra essere una strada obbligata per lo sviluppo dell'economia in-

²³ T. ODAZI, *Della libertà*, cit., pp. 50 e sgg.

²⁴ *Ivi.*

tera, denuncia a più riprese la scelta suicida di comprimere i prezzi delle derrate, che costituiscono la principale ricchezza del Regno, e rappresentano le più importanti voci di esportazione. L'olio vanta, poi, in questo campo il primo posto, un primato indiscusso che si è accentuato proprio nella seconda metà del Settecento, a seguito dell'ampliamento della domanda estera²⁵.

La constatazione della indilazionabilità di un intervento legislativo sul tema è espressa negli inviti mossi dal Governo ai più illustri conoscitori della questione – personaggi come Galiani, o come il marchese Grimaldi – di pronunciarsi su di essa²⁶. Inviti ai quali gli interpellati non tardano a rispondere, esprimendo pareri in gran parte difformi, ma convenendo più o meno tutti sulla opportunità di estromettere definitivamente la Sommara dalla decisione dei ricorsi e della necessità di privare il tribunale napoletano dell'ampio potere decisionale sino ad allora detenuto in questo campo. Lo stesso Galiani, ritenuto il campione degli interessi mercantili, strenuo difensore del contratto alla "voce", nella già citata memoria del dicembre del 1782, sostiene: "Le voci quando sian fissate ne' Luoghi, non debbano essere suscettibili di alcun'umano gravame, mà debban correre tali quali si son fatte o bene o male. Alla Camera deve esser proibito con severità l'ammetter cotesti gravami"²⁷, ammettendo unicamente l'intervento della Vicaria criminale, e cioè del giudice competente in materia penale, nel caso in cui le Università avessero proceduto illegalmente o fraudolentemente alla fissazione delle "voci".

Opinione quest'ultima condivisa dal Grimaldi, che non esitava a denunciare la spesso scandalosa parzialità e la completa arbitrarietà delle decisioni della Regia Camera. A quest'ultima – continuava il marchese – era riuscito possibile intervenire in questo campo con la più ampia libertà, a causa del fatto che non si era provveduto a stabilire regole certe alle quali le autorità locali, e in seconda istanza la stessa Sommara avrebbero dovuto attenersi²⁸.

I criteri seguiti nella fissazione delle "voci" erano, infatti, molteplici, e variavano nelle diverse Province del Regno; se l'andamento dei prezzi nelle settimane immediatamente successive al raccolto costituiva sicuramente l'elemento principale considerato dagli organi municipali, non era

²⁵ L'Inghilterra era, insieme alla Francia e all'Olanda, la più importante piazza di destinazione dell'olio napoletano. In questi Paesi il prodotto era prevalentemente utilizzato nell'industria tessile, oltre che per la fabbricazione di sapone, cfr. D. GRIMALDI, *Piano di riforma*, cit., pp. 103-104.

²⁶ ASN, *Ministero delle Finanze*, f. 2885 bis.

²⁷ *Ivi.*

²⁸ *Ivi.*

ciò nonostante l'unico. Erano, difatti, presi in considerazione anche altri dati che talora finivano con l'avere un rilievo preponderante. A Gallipoli ad esempio si teneva conto dell'esistenza di scorte di olio vecchio, la quantità ed anche la qualità del prodotto raccolto, la stima che di esso era fatta dagli ufficiali della Dogana, ed infine la domanda internazionale²⁹; in alcuni casi erano tenuti presenti anche i prezzi ai quali era venduto l'olio delle precedenti annate³⁰. A Bari aveva, di contro, un'importanza notevole la richiesta che del genere facevano i mercati dell'Adriatico, dove era destinato la maggior parte dell'olio di quella terra³¹.

La variabilità dei criteri seguiti aumentava a dismisura il margine di discrezionalità delle Università e lasciava spazio alla più assoluta arbitrarietà della Sommaria, la quale aveva, nel motivare le proprie decisioni, a sua disposizione il destro di appigliarsi a questo o a quel parametro, in modo da riuscire in ogni caso a tutelare gli interessi degli incettatori.

Un altro fattore che rendeva pernicioso l'intervento della Camera in questa materia consisteva nel fatto che nelle more della sua decisione veniva sospesa l'esecuzione di tutti i contratti che si collegavano alla "voce", fatto che finiva con l'acuire lo squilibrio tra le posizioni delle controparti, come efficacemente sottolineava l'Avvocato fiscale dei conti Nicola d'Aiello, anch'egli interpellato dal Governo per esprimere un parere sulla questione: "Queste cause diversi effetti perniciosi producono, il primo de' quali è la ritardata esecuzione de' contratti per cui i poveri possessori delle derrate non ricevono per intiero da' compratori i prezzi de' generi consegnati dovendo attendere l'esito dello stabilimento delle voci, e così si costituiscono nella necessità di non potere per mancanza di danaro continuare le loro industrie"³².

Anche per quest'ultimo la scelta di attribuire alla Sommaria una funzione così delicata si era rivelata quanto meno discutibile, avendo questa largamente abusato dei propri poteri, con il sacrificare costantemente gli interessi agrari. Ciò nonostante non era solo per questo da condannare il meccanismo delle "voci" – che necessitava, sì, di un intervento riformistico, che ponesse un argine allo strapotere della Sommaria – ma che si reputava al momento fondamentalmente irrinunciabile³³. Convinzione quest'ultima sposata senza riserve da Galiani³⁴ – e ciò non mera-

²⁹ ASN, *Attuari Diversi*, f. 311, *Atti*, cit.

³⁰ ASN, *Attuari Diversi*, f. 509, f.lo 10, fol. 34.

³¹ ASN, *Camera della Sommaria, Consulte*, f. 279, fol. 235v.

³² ASN, *Ministero delle Finanze*, f. 2885 bis.

³³ *Ivi*.

³⁴ *Ivi*.

viglia -, ma anche condivisa nella sostanza dallo stesso Grimaldi³⁵, persuaso anch'egli della indispensabilità del contratto alla "voce", malgrado le gravi contropartite che questo imponeva alla classe agraria.

Ai "tiepidi", fiduciosi nelle virtù taumaturgiche di una riforma che correggesse le più gravi iniquità, ma che non scalfisse nelle linee essenziali il sistema, così rispondeva l'"ardente" Odazi: "Alcuni han creduto potersi rimediare ai mali che abbiám finora divisati, col proibire l'intervento della Camera, col vietare ad essi i riabbassamenti, e le discussioni che ha fatte finora nel prezzo delle voci delle Provincie. Ma se io debbo rispondere seriamente a questa proposizione; tutte le verità che si sono avanzate fino ad ora non saranno state che inutili. L'impedire l'intromissione della Camera in questo affare non può tutt'al più che diminuire una quantità dei danni, che l'attuale sistema produce. Il male grave, gravissimo per tutta l'economia del Regno è nel sistema medesimo [...]"³⁶.

Ma tra la totale abolizione del sistema delle "voci", propugnata dall'Odazi, fatto che poteva risolversi in un pericoloso salto nel buio, e la linea suggerita da una larga parte della pubblicistica di procedere in questo campo a un cauto riformismo che correggesse le più palesi distorsioni riequilibrando il rapporto tra gli opposti centri d'interesse, il Governo non esitò a scegliere la seconda delle due alternative. Con le risoluzioni dell'aprile e del settembre del 1783, se venne confermata la competenza della Sommaria, fu, al contempo, stabilito che i ricorsi promossi presso il tribunale napoletano non producessero più l'effetto di sospendere l'esecuzione dei contratti, circostanza che si traduceva in una vera e propria misura ricattatoria esercitata nei confronti dei produttori³⁷. In secondo luogo venne ribadito che nella fissazione delle "voci" ci si dovesse attenere principalmente all'andamento dei prezzi formati sul mercato nelle settimane a ridosso del raccolto e che perciò stesso il libero gioco della domanda e dell'offerta risultasse alla base delle determinazioni delle Università³⁸, e, in seconda istanza, della stessa Sommaria.

Disposizioni senza dubbio incisive e che ben rispondevano ai voti espressi da una larga schiera della pubblicistica, ma non per questo di portata radicale. Ma accanto a queste due, il Governo procedeva, al di là di ogni aspettativa, ad emanare contestualmente un provvedimento profondamente innovativo, mosso, in questo caso, dalla constatazione

³⁵ *Ivi.*

³⁶ T. ODAZI, *Della libertà*, cit., pp. 128-130.

³⁷ ASN, *Camera della Sommaria, Consulte*, f. 406, foll. 182r-190v.

³⁸ *Ivi.*

dei mali che produceva all'agricoltura il pauroso indebitamento dei coltivatori. In virtù di questa ultima disposizione, a coloro che erano soliti prendere a mutuo somme tramite il contratto alla "voce" furono concesse due possibilità: o saldare il debito in generi, secondo la previsione contrattuale, oppure restituire quanto ricevuto con l'aggiunta dell'interesse dell'otto per cento (del sei per cento, nel caso che il mutuatario fosse stato un semplice colono)³⁹. Se si pensa al fatto che in precedenza veniva, mediante tale tipo contrattuale, realizzato un interesse in alcuni casi superiore al 30 per cento⁴⁰, ben si comprende il significato intimamente innovativo della disposizione, che perciò stesso non mancò di essere ampiamente criticata dalla *Sommaria*⁴¹.

Il tribunale non tardò a rilevare la contraddittorietà della normativa emanata, con la quale, in linea con l'ottica liberista, si era voluto lasciare alle forze del mercato la determinazione dei prezzi dei generi, ma poi ci si era affrettati a fissare d'autorità il tasso d'interesse da corrispondere a titolo di risarcimento in caso di mancata esecuzione dei contratti alla "voce"⁴². Senza contare, inoltre, che in questo modo si erano messi "in obbligo i negozianti a non far compra di generi alla voce, quando non [fossero stati] sicuri di averli, e con ciò [si toglieva] a' coloni l'aiuto a poter tirare innanzi la loro industria"⁴³, e che perciò, una volta data esecuzione alle disposizioni, si sarebbero inevitabilmente compromessi proprio quegli interessi che si cercava tanto apertamente di tutelare. La previsione di un'obbligazione alternativa a carico del mutuatario, conferiva a quest'ultimo un vantaggio ingiusto, lasciandogli la possibilità di non adempiere il contratto, (seppure dietro il corrispettivo del pagamento di un interesse di certo non elevato), ogni qual volta le condizioni del mercato avessero consigliato una simile decisione. Ma ciò significava un vero e proprio ribaltamento delle posizioni, con l'abbandonare il ceto mercantile alla mercè dei produttori, fatto che avrebbe prodotto incertezze, inadempimenti, fallimenti, e che soprattutto avrebbe finito col turbare lo stesso commercio con l'estero, dal momento che gli incettatori regnicoli agivano in veste di commissionari dei mercanti stranieri: "[...] potrà esservi mai negoziante nazionale il quale accetti siffatte commissioni nell'incertezza di poterle

³⁹ *Ivi.*

⁴⁰ T. ODAZI, *Della libertà*, cit., pp. 50-52.

⁴¹ ASN, *Camera della Sommaria, Consulte*, f. 406, foll. 182r-190v.

⁴² *Ivi.*

⁴³ *Ivi.*

adempiere, anzi correre il rischio della rifazione de' danni che produce l'inadempimento delle commissioni accettate⁴⁴, si chiedeva retoricamente la Sommaria.

Motivazioni che non poterono non produrre ripensamenti e che costituirono potenti argomentazioni per rendere del tutto disattese le disposizioni dell'83. Già l'anno successivo, essendo stato proposto presso la Sommaria un nuovo ricorso da parte dei "Negozianti" della Capitale con il quale si chiedeva come di consueto l'abbassamento delle "voci" stabilite a Gallipoli, il tribunale si regolò nei confronti della riforma appena emanata *tamquam non esset*.⁴⁵

Nel decidere la lite furono ancora una volta considerati criteri che si era consigliato dalla normativa di abbandonare e che come si è visto lasciavano un troppo ampio margine di discrezionalità all'azione della Regia Camera. Questa non mancò, dal canto suo, di sottolineare come la necessità di comprimere i prezzi dell'olio derivasse dal fatto che: "[...] il genere degli Oli costituisce nel Regno il principale che proporziona l'interesse del commercio con le Nazioni Estere, e la voce, che si fà di tal genere non riguarda l'interesse particolare de' venditori e compratori di esso, ma l'interesse universale di tutto il Regno [...], poiché l'alterazione del prezzo produce che quando si compra a caro prezzo si vende a caro prezzo, quindi gli esteri verrebbero a comprare il genere in altri luoghi dove gli oli si vendessero a minor prezzo"⁴⁶, cosa che ben motivava la regolamentazione dei prezzi di un genere, come l'olio, largamente destinato all'esportazione e che rappresentava la principale voce attiva della bilancia commerciale del Regno. Una ragione di non poco conto in presenza di una domanda estera elastica, circostanza quest'ultima che veniva contestata, peraltro, sempre dall'Odazi, che nella sua opera più volte citata ribadiva esattamente il contrario⁴⁷.

Le considerazioni dell'Odazi non ebbero, tuttavia, la medesima efficacia persuasiva delle argomentazioni dei magistrati napoletani presso il Governo, che non esitò a fare subito marcia indietro, intimorito dalla imprevedibilità delle conseguenze della riforma. Gli intenti riformistici trovavano in questa, come in altre occasioni, ostacoli nell'attuazione a dir poco insormontabili.

⁴⁴ *Ivi*.

⁴⁵ ASN, *Camera della Sommaria, Consulte*, f. 406, foll. 222r-228r.

⁴⁶ *Ivi*.

⁴⁷ T. ODAZI, *Della libertà*, cit., pp. 92-3.

Epilogo: il dispaccio del 29 agosto 1787

Lasciata nuovamente la Sommaria arbitra della situazione, tutte le discussioni, i progetti, i tentativi di riforma sembrarono caduti nel nulla, ripristinate immediatamente le condizioni precedenti: ricorsi, liti, ritardi nell'esecuzione dei contratti furono all'ordine del giorno, la scarsa considerazione verso gli interessi agrari una costante. Nel gennaio 1784 il Procuratore dell'Università di Gallipoli protesta per la revisione della "voce" dell'olio (abbassata da 19,8 a 18 ducati a salma) effettuata dalla Camera, la quale ha proceduto senza nemmeno ascoltare le ragioni della sua assistita⁴⁸. Nel giugno 1785 sono i produttori di Taranto che chiedono il riesame della questione e l'annullamento del provvedimento disposto dalla Camera mediante il quale la "voce" dell'olio di quella piazza era stata abbassata da oltre 27,8 ducati a 26 ducati a salma⁴⁹. Ancora, nel luglio 1786 a opporsi ai provvedimenti della Sommaria è l'Università di Bari⁵⁰. Il tribunale ha in questo caso disposto la riduzione della "voce" del tutto illegalmente, perché sulla base di un criterio che già una disposizione regia del 1772 aveva vietato di impiegare, e cioè il livello raggiunto dalle quotazioni dell'olio fatte su un'altra piazza, ossia quella di Gallipoli. Nel Dicembre 1786 è, infine, un personaggio importante, il principe di San Severo, a protestare presso il re per le lungaggini delle procedure stabilite in questa materia e per la stessa "negligenza che usa il Tribunale della Camera nel trattar le cause che s'introducono su la materia delle voci"⁵¹.

Ma ricorsi e contestazioni contro l'operato della Sommaria non si muovono isolati. La protesta delle Università si accompagna, infatti, ad un dibattito sul sistema delle "voci" promosso dalla corrente liberista, che assume, nella seconda metà degli anni ottanta, toni sempre più accesi.

Se la libertà del commercio diviene durante questi anni il *leitmotiv* della pubblicistica che ha sposato le idee della fisiocrazia⁵², la ricerca di sistemi alternativi di finanziamento all'agricoltura è, allo stesso tempo, un tema sempre più ricorrente nelle pagine dei riformisti. L'agricoltura

⁴⁸ ASN, *Ministero delle Finanze*, f. 361, 30 gennaio 1784.

⁴⁹ ASN, *Camera della Sommaria, Consulte*, f. 414, fol. 96.

⁵⁰ ASN, *Ministero delle Finanze*, f. 386, 13 luglio 1786.

⁵¹ ASN, *Ministero delle Finanze*, f. 390, 7 dicembre 1786.

⁵² Cfr. tra gli altri, D. DI GENNARO, *Annona o sia piano di pubblica sussistenza*, Nizza 1785. M. DELFICO, *Memoria sul Tribunale della Grascia*, Napoli 1785. G. PALMIERI, *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, Napoli 1788 (la prima edizione è del 1787).

meridionale appare stretta nella morsa dei prestiti usurari non meno che inceppata dai vincoli che si oppongono alla libera esportazione dei suoi prodotti. La polemica contro il contratto alla "voce" s'intreccia allora con la lotta mossa contro il sistema annonario: realtà ambedue da eliminare per potere effettivamente affrancare le campagne meridionali dalla condizione di miseria in cui versano, per promuovere quello sviluppo delle Province che lo stato privilegiato della Capitale ha per il passato sempre gravemente impacciato se non del tutto compromesso. Tramite il sistema delle "voci", così come attraverso il vincolismo annonario, si raggiunge, difatti, l'effetto di deprimere i prezzi delle derrate e di tagliare gli utili dei produttori, cioè della classe più utile alla Nazione, come denuncia a più riprese il pensiero riformista da Giuseppe Palmieri⁵³ a Melchiorre Delfico⁵⁴ a Domenico di Gennaro⁵⁵. Ad esempio, il di Gennaro, che è, allo stesso tempo, uno dei più strenui sostenitori della libertà di commercio, non manca di scagliarsi contro il contratto alla "voce", per l'interesse usuraio che questo assicura agli incettatori della Capitale, in molti casi amplificato grazie agli "illeciti maneggi" degli stessi. Sotto accusa è ancora la linea seguita dalla Sommaria che contribuisce a privare i coltivatori di parte del loro prodotto a tutto vantaggio del ceto mercantile.

La questione delle "voci", a cui il tentativo incompiuto dell'83 non aveva saputo dare una risposta, rimane, dunque, ancora sul tappeto, costituendo – accanto ad altre tematiche spesso strettamente affini dalle quali riceve ulteriore linfa vitale – uno degli argomenti privilegiati del dibattito economico. Non vi è ombra di dubbio che le aspettative rimaste deluse, in questo come in altri campi, chiedono con prepotenza nuovamente ascolto.

È finalmente nel 1787 che il Governo decide il completo esautoramento in questa materia della Sommaria, procedendo ad accentrare nelle proprie mani i giudizi relativi: "Avendo osservato il Re con quanta lunghezza sogliono trattarsi in Camera le cause delle voci delle derrate del Regno, e specialmente di quelle del grano, ed oglio, e sentendo ogni giorno le giuste doglianze de' Proprietari di tali generi per tale ritardo della riscossione del residuo del prezzo loro dovuto ha determinato S.M., che la Camera non prenda più parte ne' gravami delle voci di qualsivoglia derrata, ma che dove fossero prodotti debba subito

⁵³ Il tema della mancanza di credito nelle Province è affrontato in G. PALMIERI, *Riflessioni*, cit., pp. 100 e sgg.

⁵⁴ M. DELFICO, *Memoria*, cit., p. 72.

⁵⁵ D. DI GENNARO, *Annona*, cit., p. 36.

passar le carte in questa Real Segreteria, per lo di cui canale si daranno le opportune provvidenze”, recita il dispaccio del 29 agosto diretto alla Sommaria⁵⁶, con il quale si chiude una vicenda apertasi oltre vent’anni prima. L’intento di predisporre più validi meccanismi di tutela degli interessi agrari è reso palese dalla motivazione data al provvedimento, che rappresenta il sintomo di una svolta effettiva, e risulta, del resto, anche evidenziato dalla decisione successiva di affidare la materia al Supremo Consiglio delle Finanze⁵⁷, il vero e proprio centro propulsore del riformismo borbonico. Una decisione questa a cui la pubblicistica ha dato forte impulso e che risponde al disegno di inaugurare, questa volta non più timidamente, un nuovo corso.

ENRICA ALIFANO

⁵⁶ ASN, *Camera della Sommaria, Dispacci*, anno 1787, fol. 295.

⁵⁷ ASMN, *Dispacci*, II C 93. Del Supremo Consiglio delle Finanze, organo istituito nel 1782, fecero parte, oltre al marchese Grimaldi, chiamatovi sempre nell’82, e al Filangieri, i su ricordati Palmieri e di Gennaro.